

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 23

mercoledì, 09 aprile 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 28 marzo 2025, n. 20	
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della To-	
scana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024.	
.	4

SEZIONE I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2025, N. 20

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024

Art. 1 - Sostituzione della rubrica sezione I del capo I della l.r. 59/2024

Art. 2 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

Art. 3 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Considerato quanto segue:

1. in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e per la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 45/2020 con propri decreti del 23 settembre 2024, n. 127, del 25 settembre 2024, n. 128, del 18 ottobre 2024, n. 135 e del 29 ottobre 2024, n. 143, e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
2. con successive ordinanze commissariali di protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1.112, del 6 dicembre 2024, n. 1.115 e del 14 gennaio 2025, n. 1.127, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per questi territori, escludendo tuttavia i due Comuni di Montescudaio e Piombino;
3. inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 33, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia;
4. si rende necessario estendere le misure finanziarie a carattere straordinario per il superamento dell'emergenza ed un primo aiuto finanziario anche alla popolazione dei territori colpiti dagli eventi sopracitati. Il contributo straordinario messo a disposizione consente alle persone danneggiate di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni o alla perdita dei beni di prima necessità a causa degli eventi in questione;
5. si ritiene opportuno modificare il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 per meglio precisare che il contributo è destinato anche al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino, o sostituzione, dei beni mobili, così come già previsto al comma 2 del medesimo articolo 1;
6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali.
Modifiche alla l.r. 59/2024

Art. 1

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. 59/2024

1. La rubrica della sezione I del capo I della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali".

Art. 2

Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali".

Art. 3

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

"1 bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:

 - a) Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
 - b) Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
 - c) tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025."
2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e 1 bis,".
3. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali."
4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente."
5. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

"7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura."

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
"7 bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis."
7. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
"7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi."
8. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:
a) euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
b) euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.
All'esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all'importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00."

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 marzo 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.03.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 febbraio 2025, n. 57

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 febbraio 2025, n. 301

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 marzo 2025

Approvata in data 25 marzo 2025

Divenuta legge regionale 10/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**